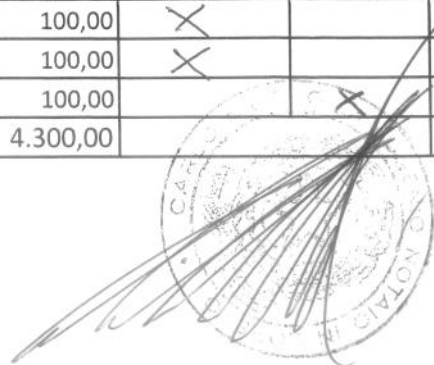


2019							
COGNOME - NOME	DATA NASCITA	DATA RICHIESTA	DATA AMMISSION	QUOTA PAGATA	PRESENTE	ASSENTE	
Baggio Gildo	16/11/1943	02/01/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Baggio Fabio	15/01/1965	07/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Bergmann Andrè Luiz	14/11/1976	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Borin Giovanni	24/11/1958	11/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Buttazzo Francesco	08/03/1968	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Campese Gioacchino	14/02/1967	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Bortolato Ampelio	06/04/1939	15/01/2019	02/03/2017	100,00		X	1
Cocco Luciano	20/10/1945	16/01/2018	02/03/2017	100,00		X	1
Colossi Domenico	09/01/1949	20/05/2004	15/06/2004	100,00	X		1
Dal Bianco Luigi	08/04/1942	16/01/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Dalla Vecchia Miguel	13/08/1958	28/05/2004	15/06/2004	100,00	X		1
Da Silva Pedro Rui Manuel	06/10/1961	04/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Donassollo Jonas	12/09/1984	11/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
De Salvia Michele	14/07/1974	15/03/2019	08/02/2019	100,00	X		1
Farronato Valerio	09/07/1945	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Ferraro Filippo	28/05/1974	10/06/2018	22/06/2018	100,00		X	1
Finatto Geraldo	13/02/1953	04/06/2004	15/06/2004	100,00	X		1
Finizio Pio	17/05/1960	11/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Garcia Ponce Gerardo	08/02/1961	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Gente Ricky	26/12/1966	01/01/2018	29/03/2019	100,00		X	1
Ghilardi Giuseppe	07/04/1963	10/01/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Gnesotto Claudio Pietro	07/08/1961	30/01/2004	30/01/2004	100,00	X		1
Grasso Antonio	30/08/1973	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Lazzarato Mauro	02/06/1959	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Maffioletti Gianmario	04/03/1953	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Maira Arcangelo	26/04/1962	06/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Manenti Renè	08/11/1972	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Mazzone Francesco	25/11/1958	11/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Meneghetti Giovanni	30/09/1942	05/01/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Menelle Ampelio	15/02/2029	08/06/2018	22/06/2019	100,00	X		1
Olivos Aguilar Luis Hernan	17/02/1968	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Parolin Gabriele	09/03/1948	11/02/2001	02/03/2017	100,00		X	1
Pegoraro Livio	30/04/1952	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Prencipe Lorenzo	03/05/1960	11/02/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Romanò Enrico	06/11/1938	06/01/2018	22/06/2018	100,00		X	1
Sartori Daniele	14/10/1953	31/01/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Skoda Pashkja Aldo	02/09/1979	11/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Viglione Pasquale	21/12/1929	17/01/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Vico Alberto	05/04/1929	23/01/2017	02/03/2017	100,00		X	1
Zanetti Sante	28/01/1956	15/03/2019	08/02/2019	100,00		X	1
Zaupà Roberto	02/08/1948	01/02/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Zen Bruno	23/07/1944	06/01/2017	02/03/2017	100,00	X		1
Wickramasinghe Priyankara	14/09/1978	11/06/2018	22/06/2018	100,00		X	1
TOTALI				4.300,00			43

Luigi Carlo Pirelli



===== AGENZIA SCALABRINIANA =====
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Organizzazione di Vo-
lontariato
(in breve "ASCS ODV")

===== STATUTO =====

===== TITOLO I° - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', ATTIVITA' =====

===== Articolo 1 - Denominazione e Natura =====

- 1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, un'Associazione senza fine di lucro con la qualifica di Ente di Terzo Settore e specificamente di Organizzazione di volontariato ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche solo CTS).
- 1.2 Sino a che non si saranno verificate le condizioni di efficacia previste all'art. 104, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 e sino a che l'Associazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore essa conserverà le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di diritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97 e sarà sottoposta al relativo regime giuridico e fiscale.
- 1.3 Le norme del presente statuto applicative delle disposizioni legislative relative alle ONLUS resteranno in vigore sino al momento in cui l'Associazione verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Da tale momento esse cesseranno ogni efficacia e si applicheranno quelle specifiche del CTS la cui efficacia sia dallo stesso Codice subordinata a tale iscrizione.
- 1.4 La denominazione dell'Associazione è "AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO", in breve anche "ASCS".
- 1.5 Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sarà modificata in "ASCS - AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ODV", in breve anche "ASCS - ODV".
- 1.6 L'indicazione 'Organizzazione di Volontariato' o l'acronimo 'ODV' saranno indicati a fianco del nome dell'Associazione in qualsivoglia segno distintivo della stessa o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.7 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

===== Articolo 2 - Sede =====

- 2.1 L'associazione ha sede legale in Milano, P.zza del Carmine n. 2. La sede potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
- 2.2 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative locali in Italia e all'estero.

===== Articolo 3 - Finalità =====

- 3.1 L'Associazione si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e presta-

zioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; =====

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; =====

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; =====

j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====

k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di tale attività potrà articolarsi come segue: =====

- i. realizzazione di iniziative sociali, culturali ed educative volte a favorire l'integrazione degli immigrati sul territorio nazionale e degli emigrati italiani all'estero e delle minoranze etniche, oltre che di sostegno a progetti di rientro nel Paese d'origine; =====
- ii. sostegno delle attività a favore di profughi, sfollati e rifugiati in Italia e all'estero; =====

=====

- iii. attivazione e gestione di centri di prima accoglienza per i migranti presso le strutture messe a disposizione dell'Associazione, con funzione di ospitalità temporanea ed allo favorire successivamente una sistemazione autonoma; =====

- iv. azioni di facilitazione al reinserimento sociale di tutti coloro che vivono situazioni temporanee di disagio sociale, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, utilizzando le proprie strutture e le opportunità presenti nel territorio; =====

- v. predisposizione di corsi di alfabetizzazione per i migranti; =====

- vi. organizzazione a favore dei migranti, dei profughi e dei rifugiati assi-

- stenza tecnica, amministrativa, legale, di formazione specialistica e quant'altro necessario in sintonia con lo scopo associativo; =====
- vii. promozione e partecipazione ad attività di solidarietà, di lotta contro il razzismo, le discriminazioni e l'emarginazione sociale, a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalle carte dei Diritti dell'Uomo; =====
 - viii. realizzazione di programmi di prevenzione dei conflitti e di difesa sociale del territorio; =====
 - ix. informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sullo sviluppo ed il sottosviluppo, in collaborazione con Enti Pubblici, privati, enti di Terzo settore, nonché sui temi oggetto dell'attività dell'associazione, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche ed altro materiale di carattere informativo multimediale ed online. Particolare attenzione verrà riservata alle moderne tecnologie ed a internet; =====
 - x. organizzazione di convegni e di corsi di studio e formazione sulle problematiche dell'emigrazione, dell'emarginazione e del disagio sociale; ==
 - xi. organizzazione di corsi di educazione e di formazione sul volontariato; =====

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; =====

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; =====

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; =====

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; =====

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. =====

3.2 Ai sensi dell'art. 6 CTS, l'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, anche quelle attività diverse che saranno di volta in volta individuate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

3.3 Essa potrà, infine, svolgere l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS. =

3.4 L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

3.5 Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Associazione potrà partecipare a reti associative e/o consorzi, già esistenti o da costituire, nonché ad altre associazioni aventi scopi analoghi. =====

3.6 Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate dalla visione del beato Giovanni Battista Scalabrini e si pongono in stretta relazione con il carisma proprio della Congregazione dei Missionari di S. Carlo Scalabriniani. Tale visione e carisma sono riassunti come segue: *“Il Fondatore obbediva al mandato apostolico di portare il messaggio evangelico ai più poveri e ai più lontani. Questa sensibilità apostolica trovò le vibrazioni più alte, quando si rivolse ai migranti. Per essi, con l'aiuto dei suoi missionari e di laici di buona volontà, ideò un piano di azione, che rispondesse alle loro esigenze umane e sociali e li conducesse, attraverso la loro vicenda di migranti, pur causata da ingiustizie o squilibri demografici e contrassegnata da sofferenze e oppressioni, a contribuire alla solidarietà di tutti gli uomini, al progresso sociale e soprattutto alla diffusione della fede e alla unificazione della famiglia umana in Cristo”* (Regole di Vita, L'azione dell'Associazione deve muoversi nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne e dei diritti inviolabili

della persona. =====

=====

TITOLO II° - MANCANZA DI FINE DI LUCRO E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO

=====

Articolo 4 – Divieto di distribuzione di utili =====

4.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nonché di capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

4.2 A tal fine trova piena applicazione quanto previsto all'art. 8, comma 3, CTS.

Articolo 5 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====

5.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di Terzo settore indicati dall'Assemblea. =====

5.2 Sino a che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sarà operativo, in caso di scioglimento della ONLUS per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. =====

=====

TITOLO III° - SOCI

=====

Articolo 6 – SOCI =====

6.1 All'Associazione possono iscriversi, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, di genere e sociale, tutte le persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, che si riconoscano nel carisma Scalabriniano e che si impegnino a operare fattivamente e non occasionalmente nelle attività dell'Associazione. =====

6.2 Possono essere ammessi come soci anche Organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo settore (questi ultimi, tuttavia, non possono superare il cinquanta per cento dei primi), =====

Articolo 7 – AMMISSIONE A SOCIO =====

7.1 Le domande di ammissione a socio vanno indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo e dovranno contenere: =====

- a) i dati identificativi ed il codice fiscale del richiedente; =====
- b) l'impegno a cooperare per il conseguimento delle finalità statutarie; ===
- c) la dichiarazione di conoscere lo Statuto dell'Associazione e l'obbligo di rispettarlo; =====
- d) l'impegno a versare una quota annua non inferiore all'importo determinato dal Consiglio Direttivo. =====

7.2 Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo con deliberazione motivata da assumersi e comunicarsi all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. =====

7.3 L'ammissione del socio deve essere iscritta senza ritardo a cura del Presidente nel libro dei soci. =====

7.4 Il richiedente che abbia ricevuto la comunicazione della decisione di rigetto

Scalabrino



della domanda di adesione, ha facoltà di richiedere, per iscritto ed entro 60 (sessanta) giorni, che sulla propria istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione. =====

Articolo 8 – DIRITTI DEI SOCI =====

8.1 Ciascun socio, ha diritto di partecipare alle Assemblee, di esercitare in essa il diritto di voto e di essere eletto alle cariche sociali. =====

8.2 Ciascun socio ha, inoltre, il diritto di controllare il funzionamento dell'Associazione; di chiedere informazioni sull'andamento sociale e/o su specifiche iniziative e di esaminare i libri sociali di cui al seguente art. 23, concordando con il Presidente le modalità idonee ad evitare intralcio e pregiudizio alla normale attività dell'Associazione. =====

Articolo 9 – DOVERI DEI SOCI =====

9.1 I soci sono tenuti al versamento della quota annua nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. =====

9.2 I soci dell'Associazione che non siano anche lavoratori dipendenti della stessa devono svolgere l'attività loro richiesta a favore dell'Associazione in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito e tenere un comportamento consono allo spirito di solidarietà, operando con correttezza, buona fede e coerenza rispetto ai principi dello Statuto. =====

9.3 I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo. =====

Articolo 10 – UNIFORMITA' DI RAPPORTO CON I SOCI =====

10.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. =====

10.2 E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

Articolo 11 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO PER DIMISSIONI =====

11.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte o a seguito di dimissioni volontarie, da presentarsi mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo. =====

11.2 La perdita della qualità di socio comporta anche l'automatica decadenza da qualsiasi incarico ricoperto all'interno degli organi associativi previsti dal presente Statuto. =====

Articolo 12 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO PER ESCLUSIONE =====

12.1 Possono essere esclusi dall'Associazione i soci che: =====

a) siano incorsi in grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte; =====

b) abbiano assunto comportamenti incompatibili con le finalità proprie dell'Associazione; =====

c) siano morosi nel versamento della quota annua deliberata dal Consiglio Direttivo. =====

12.2 L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo che questi sia stato messo in condizione di presentare le proprie giustificazioni. =====

12.3 La perdita della qualità di socio comporta anche l'automatica decadenza da qualsiasi incarico ricoperto all'interno degli organismi associativi previsti dal presente Statuto. =====

TITOLO IV° - VOLONTARI

Articolo 13 – Volontari

- 13.1 Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'azione volontaria dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati. 547782412L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari.
- 13.2 I volontari che intendano impegnarsi in modo non occasionale devono essere autorizzati dal Presidente dell'Associazione ed iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.
- 13.3 L'attività del volontario è libera, personale, spontanea e gratuita e deve essere svolta senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente ispirata a fini di solidarietà.
- 13.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dall'Associazione né dai beneficiari diretti della sua azione.
- 13.5 Al volontario possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.6 Si applica quanto previsto all'art. 17, co. 4, CTS.
- 13.7 E' escluso ogni rimborso di tipo forfetario.
- 13.8 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS

TITOLO V° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 - Organi Sociali

14.1 Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

14.2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Possono essere previsti solo rimborsi per le spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e documentate.

14.3 Ogni incarico può essere rinnovabile.

Articolo 15 - Assemblea dei Soci

15.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.2 Appartengono alla competenza inderogabile dell'Assemblea le deliberazioni che hanno ad oggetto:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- c) l'approvazione dei bilanci e della relazione annuale sullo stato associati-

- vo; =====
- d) l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale; =====
- e) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- f) l'ammissione di nuovi soci nel caso di cui all'art. 7.4 del presente Statuto; =====
- g) l'esclusione dei soci; =====
- h) la modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto; =====
- i) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di eventuali altri regolamenti; =====
- l) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; =====
- m) ogni altro oggetto che sia dalla legge o dallo Statuto riservato alla sua competenza inderogabile. =====
- 15.3 L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. =====
- 15.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, mail). L'assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano. =====
- 15.5 Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio al quale abbiano rilasciato delega scritta. Ciascun socio può rappresentare, quale delegato, fino ad un massimo di 3 (tre) soci. I soci che abbiano la qualifica di ODV hanno diritto a cinque voti. =====
- 15.6 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. =====
- 15.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione per la cui approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei soci. =====
- 15.8 E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e che vota. =====
- 15.9 Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, alle deliberazioni assembleari si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. =====
- 15.10 Dei lavori assembleari è redatto verbale a cura di un Segretario nominato dal Presidente all'inizio dei lavori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

- 16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' compo-

sto da un numero di membri non inferiore a cinque. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. =====

16.2 Ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter C.C. =====

16.3 In caso di cessazione di un consigliere per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile. =====

16.4 La delibera di elezione del Consiglio di Amministrazione e quelle di nomina del Presidente, e dell'Organo di controllo devono essere depositate, a cura degli amministratori, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione. =====

16.5 Nessun compenso è dovuto al Presidente né agli altri membri. =====

16.6 Il Consiglio Direttivo sovrintende alla attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei suoi membri. =====

16.7 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il consuntivo ed al preventivo da presentare all'Assemblea. =====

16.8 La convocazione è inviata dal Presidente (o da un suo delegato) ai singoli Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima con comunicazione scritta, anche per posta elettronica, indicante il luogo e l'ora della riunione e contenente l'elenco della materie da trattare. In caso di urgenza tale comunicazione deve essere inviata almeno 24 ore prima. =====

16.9 Gli Amministratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio ed intervenire in esse anche a distanza mediante utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario e deve essere assicurata comunque la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, intervenire, esprimere il proprio parere e deliberare contestualmente in tempo reale. =====

16.10 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza, personale o in collegamento, della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede. =====

16.11 Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, ove anche questi sia assente, dal più anziano di età dei presenti. La redazione del verbale è curata dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente della riunione. =====

16.12 Al Consiglio Direttivo spettano, in particolare, le seguenti funzioni: =====

a) determinare la quota sociale annua; =====

b) redigere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea; =====

c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; =====

d) predisporre eventuali regolamenti interni da presentare all'Assemblea per l'approvazione; =====

e) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all'espletamento dell'attività dell'Associazione; =====

f) deliberare per attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate all'art. 3 e che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate

all'Assemblea, purché preventivamente autorizzate dal CONSIGLIO DELLA REGIONE "BEATO GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI" della Congregazione dei Missionari di San Carlo, Scalabriniani; ===

- g) eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente; =====
 - h) assumere il personale; =====
 - i) nominare il Segretario, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; ===
 - j) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; =====
 - j) conferire e revocare procure; =====
 - k) mantenere rapporti di verifica e di informazione con i cooperanti attivi nei progetti gestiti dall'organismo. =====
- 16.13 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti. I Consiglieri investiti di deleghe specifiche danno conto del loro operato al Consiglio Direttivo attraverso relazioni con cadenza almeno semestrale. Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri investiti di tali deleghe. =====

Articolo 17 - PRESIDENTE =====

- 17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente, o ad un altro componente del Consiglio Direttivo, tutti o parte dei propri poteri. =====
- 17.2 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 17.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. =====
- 17.4 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

Articolo 18 - SEGRETARIO =====

- 18.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. =====
- 18.2 Il Segretario ha i seguenti compiti: =====
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; =====
 - provvede al disbrigo della corrispondenza; =====
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; =====
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo. =====
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; =====
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo. =====

Articolo 19 – Organo di controllo =====

- 19.1 L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico. =
- 19.2 All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 CTS. Ove ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 31 CTS deve essere affidato all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione dei conti ed almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di

cui all'art. 2397, comma 2, del C.C. =====

19.3 Al componente dell'Organo di Controllo che sia stato obbligatoriamente scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, co. 2, C.C. non si applica la disposizione dell'art. 14.2 del presente statuto. =====

19.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. =====

19.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

19.6 All'Organo di Controllo possono essere affidati i compiti di organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. =====

19.7 L'Organo di Controllo, inoltre, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove l'ente sia tenuto alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Degli esiti di tale attività di monitoraggio deve essere dato atto nel bilancio sociale stesso. =====

19.8 I singoli componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

=====

TITOLO VI° - GESTIONE ECONOMICA E DISPOSIZIONI FINALI

=====

Articolo 20 - Risorse economiche =====

20.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: =====

a) quote e contributi degli associati come definite dal Consiglio Direttivo; =====

b) eredità, donazioni e lasciti; =====

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; =====

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; =====

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; =====

f) proventi derivanti dalle attività diverse eventualmente svolte ai sensi dell'art. 6 CTS; =====

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; =====

h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi; =====

i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; =====

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali e con la natura di organizzazione di volontariato. =====

20.2 I fondi sono depositati presso l'istituto o gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo. =====

20.3 Le operazioni finanziarie sui fondi depositati sono condizionate alle firme congiunte o disgiunte del Presidente e dei membri autorizzati dal Consiglio direttivo. =====

Articolo 21 - Bilancio =====

21.1 L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. =====

21.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilan-

cio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di novembre. =====

21.3 Entro il 31 marzo di ogni anno verrà il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione contenente l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

21.4 Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate siano complessivamente inferiori ai limiti indicati all'art. 13, co. 2, CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. =====

21.5 In ogni caso, il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. =

21.6 Nella relazione di missione, nella nota integrativa al bilancio o con specifica annotazione in calce al rendiconto per cassa il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitate ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto. =====

21.7 La proposta di bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. ===

21.8 Una volta approvato, copia del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. =====

21.9 Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti. =====

Articolo 22 – Bilancio Sociale =====

22.1. Nel caso l'Associazione vi sia tenuta, contestualmente al bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale che dovrà essere redatto nelle forme e pubblicato con le modalità specificamente previste all'art. 14 CTS. =====

Articolo 23 – Libri Obbligatori =====

23.1 Oltre ai registri contabili obbligatori per espressa disposizione di legge, l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori. =====

- a) libro degli associati; =====
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; =====
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) libro dell'Organo di Controllo; =====
- e) il registro dei volontari. =====

Articolo 24 - Modifiche Statutarie =====

24.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo. ===

24.2 Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. =====

Articolo 25 – Trasformazione, Fusione e Scissione =====

25.1. L'Associazione potrà procedere a trasformazione, fusione o scissione nel rispetto di quanto disposto all'art. 42-bis del C.C. =====

Art. 26 - SCIoglimento =====

26.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale

26.2 Ove lo scioglimento avvenga prima che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventi operativo, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. =====

27.1 Per quanto non derogato nel presente Statuto ed in quanto compatibili si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, nel silenzio di questo, le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, in quanto compatibili. ===

altre leggi vigenti, in quanto compatibili.

pro. Vellutani, R. Petr

